

LAVOROdi **ALDO FORTE****Gestione Separata Inps: Operazione Poseidone anno di imposta 2015**

Secondo il messaggio n. 2903/2021, è stata completata la verifica sui contribuenti che non hanno compilato il quadro RR, né versato i contributi obbligatori.

L'Inps ha ultimato le operazioni di elaborazione e invio delle **comunicazioni di debito** in seguito alle estrazioni dei dati fiscali di coloro che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel **modello Unico Persone Fisiche 2016**, anno di imposta 2015, e per i quali non risulta presente la **compilazione del quadro RR sez. II** della dichiarazione dei redditi, né risulta effettuato alcun **versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria** sui redditi stessi: la c.d. Operazione Poseidone.

E' da sottolineare che sono interessati dall'operazione in argomento **tutti i soggetti che hanno indicato l'avvenuta produzione di reddito** ai fini fiscali nei quadri RE - LM (Autonomo) oppure RH della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di associazione tra professionisti o società semplice per i redditi di lavoro autonomo, che hanno **omesso la compilazione del quadro** previsto per la determinazione della contribuzione previdenziale dovuta e risultano obbligati al pagamento dei contributi in **Gestione Separata Inps**, di cui all'art. 2, c. 26 e seguenti, L. 335/1995.

Per tutti i soggetti rientranti nei criteri sopracitati, è predisposto l'invio di una **comunicazione di iscrizione, se assente, alla Gestione Separata** e contenente la quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116, c. 8, lett. b) L. 388/2000.

L'Inps precisa che eventuali **contestazioni** dei contribuenti destinatari delle comunicazioni di debito che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento in base a quanto previsto negli statuti o regolamenti delle casse professionali autonome, saranno esaminate tenendo in considerazione le sentenze della Corte di Cassazione, dove è stato affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps in assenza della contribuzione presso la Cassa autonoma previdenziale (sentenze nn. 30344/2017, 30345/2017, 1172/2018, 2282/2018 e 1643/2018).

Infine, viene rilevato che l'art. 37, c. 2, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, ha disposto che i **termini di prescrizione** delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, c. 9, L. 335/1995, sono **sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020** e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. L'art. 11, c. 9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, ha disposto che i termini di prescrizione riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, c. 9 L. 335/1995, sono **sospesi per il periodo dal 31.12.2020**, data di entrata in vigore del D.L. 183/2020, **al 30.06.2021** per la durata di 182 giorni e che riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.